



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**U.O.A. - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE, FORESTAZIONE E DIFESA
DEL SUOLO ex L.R. n. 6/2021
01 - POLITICHE DELLA MONTAGNA, FORESTE, GESTIONE DEI SISTEMI
FORESTALI E CONTROLLI PSR**

Assunto il 22/05/2023

Numero Registro Dipartimento 75

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 7017 DEL 22/05/2023

Oggetto: Art. 24 legge Regionale 12 ottobre 2012 n. 45 – Approvazione del Piano di Coltura e Conservazione ex art 54 Regio Decreto Legislativo 30 dicembre 1923 n. 3267 –Comune di San Nicola Arcella.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO,

il D.Lgs 04/06/1977 n.143 che ha disposto trasferimenti di competenza alle Regioni in materia di Agricoltura, Foreste, Forestazione e Vincolo Forestale;

la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante "norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale";

la D.G.R. n° 2661 del 21 giugno 1999 recante *"adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal Dlgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni"*;

il decreto n° 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della G.R. recante *"separazione dell'attività amministrativa in indirizzo e di controllo da quella di gestione"*;

la D.G.R. n. 63 del 15/02/2019 e s.m.i. di approvazione della struttura organizzativa della Giunta Regionale;

la L.R. n. 6 del 23 aprile 2021 con la quale: *"L'Unità Operativa Autonoma "Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo", al fine di assicurarne l'autonomia, l'efficacia e la tempestività nell'attuazione dei rilevanti compiti alla stessa demandati è assimilata alle strutture dipartimentali"*;

la Deliberazione n. 253 del 09/06/2021 con la quale la Giunta Regionale: ha preso atto «che l'UOA Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo, già istituita presso il "Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari", è stata assimilata con l'art. 4 della L.R. n.6/2021 - "al fine di assicurarne l'autonomia, l'efficacia e la tempestività nell'attuazione dei rilevanti compiti alla stessa demandati alle strutture dipartimentali»;

la Deliberazione n. 665 del 14/12/2022 *"Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della giunta regionale approvazione regolamento di riorganizzazione delle strutture della giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 20 aprile 2022 n.3 e ss mm ii"*;

la Deliberazione della Giunta Regionale n. **198** del 28/04/2023 con la quale l'Ing. Domenico Maria PALLARIA è stato assegnato all' U.O.A. **"Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo"**;

il D.P.G.R. n. **37** del 04/05/2023 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente reggente dell' UOA **"Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo"** all'Ing. Domenico Maria PALLARIA;

la Legge regionale n. 34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;

il D.Lgs 04/06/1977 n.143 che ha disposto trasferimenti di competenza alle Regioni in materia di Agricoltura, Foreste, Forestazione e Vincolo Forestale;

la D.G.R. n.267/2008 recante: *"assunzione da parte della Regione Calabria della delega, a suo tempo conferita al Corpo Forestale dello Stato, relativa alla gestione del vincolo idrogeologico"*;

VISTI,

il R.D.30.12.1923 n.3267 e il R.D.16.05.1926 n.1126;

il D.P.R. n.11/1972e il D.P.R. n.616/1977;

il D.Lgs.22 gennaio 2004, n.42 "Codice dei beni colturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137;

le P.M.P.F. allegate alla D.G.R. 12 maggio 2011 n. 218, modificate parzialmente con D.G.R. n. 238 del 30 Maggio 2014;

il D.Lgs.vo 03 Aprile 2018, n.34 "Testo unico in materia d foreste e filiere forestali";

il R. D. 30/12/1923 n. 3267 ed il R. D. 16/05/1926 n. 1126;

il D.P.R. n.11/1972 e il D.P.R. n. 616/1977;

la Legge Regionale 12 ottobre 2012, n. 45 "Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale";

le P.M.P.F. allegate alla D.G.R. 12 maggio 2011 n.° 218, modificate parzialmente con D.G.R. n. 238 del 30 Maggio

2014;

il Dec. Lgs.vo 03 Aprile 2018, n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";

il D.Lgs. 22 gennaio 200, n.42 " Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137;

DATO ATTO CHE

- la L.R. n. 43/2016 all'art. 17 dispone (modifiche alla L.R. 45/2012);
- l'art. 24 della L.R. 45/2012 al comma 2 è così modificato:
- comma 1, le parole: "con le modalità stabilite dai regolamenti" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2017";
- comma 6, sono soppresse le parole " come previsto nei regolamenti";
- l'art. 5 della Legge Regionale n. 45 del 12/10/2012 al punto 4 dispone: la Regione nelle more della redazione e dell'attuazione dei regolamenti, applica, con riferimento all'intero territorio regionale, le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (P.M.P.F.) approvate con deliberazione della Giunta regionale 20 maggio 2011, n. 218 s.m.i.;
- l'art. 24 della Legge Regionale n. 45 del 12/10/2012 e l'art. 4bis delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti, dispongono che i rimboschimenti effettuati con fondi pubblici e riconsegnati al proprietario e soggetti al vincolo di cui all'art. 54 del RD 3267/23, sono governati e trattati secondo il Piano di Coltura e di Conservazione;
- la L.R. n. 15/92 ss.mm.ii. "Disciplina dei beni di proprietà della Regione";

CONSIDERATO CHE

con nota n. 3443 del 08/06/2022, acquisita al Prot. n. 278054 del 14/06/2022, il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino, sta procedendo ai sensi dell'art. 24 s.m.i. della L. R. 45/12, alla riconsegna dei terreni tenuti in occupazione temporanea di superficie catastale complessiva di ha 151.08.25, rimboschiti con finanziamento pubblico a totale carico dello Stato e della Regione, di cui ha 144.94.73 effettivamente occupata;

ai fini della riconsegna agli aventi titolo, per gli effetti dell'art. 69 del R.D. 1126/26, dei terreni rinsaldati e rimboschiti ricadenti nel Bacino idrografico montano Fiumicello-Canal Grande, in agro del Comune di San Nicola Arcella al Foglio di mappa n. 1, 3, 5 e 8 particelle varie attualmente tenute in occupazione temporanea dal Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino, è necessario approvare apposito Piano di Coltura e Conservazione;

- i preposti uffici del Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino, per le aree rimboschite hanno redatto progetto di restituzione e Piano di Coltura e Conservazione ai sensi degli artt. 53 e 54 del RD 3267/23;
- che i preposti funzionari della Regione Calabria hanno proceduto alla verifica di Consistenza dello Stato attuale e redatto Relazione sullo Stato dei luoghi con Piano di Coltura e Conservazione rubricata al prot. n. 225739 del 18/05/2023;
- che il Piano di Coltura e Conservazione è stato redatto secondo gli indirizzi del Piano Forestale Regionale e delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale vigenti;
- che con nota prot. n. 100805 del 03/03/2023, gli atti sono stati depositati presso l'ufficio messi del Comune di San Nicola Arcella e sono stati pubblicati per giorni quindici consecutivi, dal 13/03/2023 al 28/03/2023 senza opposizione alcuna;

RITENUTO, pertanto, di dover prendere atto della Relazione finale sullo stato dei luoghi e approvare il relativo Piano di Coltura e Conservazione rubricato al prot. n. 225739 del 18/05/2023, al fine di definire un criterio di pianificazione forestale a cui assoggettare i terreni rinsaldati e rimboschiti ricadenti nel Bacino idrografico Fiumicello-Canal Grande, in agro del Comune di San Nicola Arcella, al Foglio di mappa n. 1, 3, 5 e 8 particelle varie di superficie catastale complessiva di ha 151.08.25 attualmente tenute in occupazione temporanea dal Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino, per una superficie catastale complessiva in occupazione temporanea ha 144.94.73, di cui ha 137.71.62 da restituire;

ATTESTATA sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto,

DECRETA

Per le motivazioni specificate in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, ritenendosi, in questa parte, riportate e trascritte:

1. **DI PRENDERE ATTO** della relazione finale di Consistenza Stato Attuale, i cui documenti originali sono in atti presso questo settore U.O.A. "Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione e Difesa del Suolo", per terreni rinsaldati e rimboschiti ricadenti nel Bacino idrografico Fiumicello-Canal Grande, in agro del Comune di San Nicola Arcella al Foglio di mappa n. 1, 3, 5 e 8 particelle varie, attualmente tenute in occupazione temporanea da Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno Cosentino, per una superficie catastale complessiva in occupazione temporanea di ha 144.94.73, di cui ha 137.71.62 da restituire;
1. **DI PROCEDERE** all'approvazione del Piano di Coltura e Conservazione di cui al prot. n. 225739 del 18/05/2023, al fine di definire un criterio di pianificazione forestale, a cui assoggettare i terreni rinsaldati e rimboschiti, per una superficie catastale complessiva in occupazione temporanea di ha 144.94.73, di cui ha 137.71.62 da restituire;
2. **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento a cura dell'U.O.A, all'Ente occupante ai fini della riconsegna ai legittimi proprietari, nonché al Comune di San Nicola Arcella anche ai fini della pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune medesimo;
3. **DI PROCEDERE** alla pubblicazione per estratto del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento proponente ai sensi della L. R. n. 6 aprile 2011, n°11.

Il Responsabile del Procedimento
- Dott.ssa **Rosa Blotta**-

Il Dirigente Generale
Ing. Domenico Maria PALLARIA



REGIONE CALABRIA
Dipartimento U.O.A. Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo
Settore 1 – Politiche della Montagna, Foreste, Gestione dei Sistemi Forestali e Strutturali
Struttura incaricata dei Controlli PSR 2014/2020

1. PIANO DI COLTURA E CONSERVAZIONE

Prescritto a termini dell'art. 54 del R.D. 3267/23 ed art. 67 del R.D. 16.05.26 n.1126 dei rimboschimenti e rifolteamenti, costituiti su terreni di cui ai mappali riportati nelle tabelle n°1-3-5-8 e tabella Catasto Incendi, per una superficie catastale occupata complessiva di **Ha 137.71.62**, tenuti in occupazione temporanea dal **Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini del Tirreno Cosenino**, effettuati nell'ambito del Bacino Idrografico **"Fiumicello - Canal Grande"**, nelle località **"Varie"** in territorio del comune di **SAN NICOLA ARCELLA (CS)**, costituiti da pascoli nudi o cespugliati e boschi di conifere e latifoglie, realizzati a cura del Ministero dell'Agricoltura con decreto del 10/12/1969, proseguiti prima con perizie afferenti al Programma Forestazione e successivamente con perizie manuttorie e di reimpianto per lavori finanziati ed affidati dalla Regione.

2.1 PRESCRIZIONI

I proprietari, usufruttuari, comproprietari, affittuari, concessionari e gestori dei terreni a qualunque titolo interessati, dovranno proteggere, governare e trattare i neo boschi realizzati e le formazioni boschive costituite e collaudate, tenendo conto di quanto stabilito dal Piano Forestale Regionale 2014/2020, approvato con D.G.R. n. 274 del 30/06/2017 e dalle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, approvate con D.G.R. 20 maggio 2011 pubblicate sul BUR del 13 Luglio 2011 Regolamento Regionale n. 9 del 10.06.2015 e successive modifiche e integrazioni. Dovranno altresì ottemperare a quanto disposto nei seguenti articoli

art. 1 Tipologia, struttura e stato dei luoghi

Esso valutato nell'insieme, risulta essere costituito da formazioni artificiali governate ad alto fusto a struttura paracoetanea, caratterizzato da confere quali il Pino Insigne e latifoglie quali l'Ontano e Faggio, che a tratti evidenziano fasi evolutive caratterizzate da rinnovazione naturale di specie arboree.

art. 2 Governo e trattamento delle singole tipologie culturali

2.1. Nella fusticia in ordine di maggior presenza, pino domestico, in relazione alle diverse densità del soprassuolo ed ai parametri dendrometrici riscontrati, tra l'attualità e fino ai tagli culturali di rinnovazione a maturità e non prima dei 60 anni, saranno consentiti tagli di diradamento (o l'eliminazione di piante danneggiate da avversità meteoriche, dalle intemperie e da altri tipi di danni come ad esempio attacchi parassitari) con intervalli di almeno 10 anni, esclusivamente a carico delle piante morte, deperienti, malformate, dominate e soprannumerarie per eccessiva densità.

Nei rimboschimenti di età inferiore a 30 anni, ogni intervento intercalare non deve interessare più del 15% dell'area basimetrica. Per i successivi diradamenti e fino a 60 anni di età non deve essere prelevato più del 20% dell'area basimetrica.

2.2. In prossimità della maturità a un'età dei soprassuoli non inferiore a 60 anni, i tagli culturali di rinnovazione devono essere effettuati secondo quanto prescritto dall'art. 48 comma 8 delle PMPF in vigore in Calabria, nelle more della redazione, approvazione ed attuazione dei Regolamenti di cui all'art. 5 comma 4 e art. 38 della Legge Regionale n. 45/2012, per le formazioni naturali, in ogni caso, sarà necessario eseguire e riportare il calcolo della provvigione media presente.

2.3. Nelle fusticie si interviene con criteri culturali a carico delle piante morte, deperienti, malformate, dominate, soprannumerarie per eccessiva densità e mature in funzione della struttura e consistenza del soprassuolo in modo da favorire la stabilità complessiva, assicurare il saggio annuo di utilizzazione nel rispetto dei livelli di provvigione minimale, secondo quanto previsto ai punti successivi.



REGIONE CALABRIA
Dipartimento U.O.A. Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo
Settore 1 – Politiche della Montagna, Foreste, Gestione dei Sistemi Forestali e Strutturali
Struttura incaricata dei Controlli PSR 2014/2020

2.4. I tagli culturali dovranno essere condotti con modalità tali da assicurare la rinnovazione e la perpetuazione del bosco, senza comprometterne le potenzialità evolutive, favorendo la biodiversità, attraverso la mescolanza delle specie e l'insediamento e lo sviluppo delle latifoglie autoctone nei popolamenti di conifere, garantendo nel contempo, la conservazione del suolo.

2.5. Affinchè si possa intervenire mediante i tagli culturali di rinnovazione, occorre che la provvigione media presente sulla superficie interessata da intervento prima e dopo il taglio sia superiore alla provvigione minima di m³ 250/ha, nel caso dei popolamenti di Pino Insigne, Abete Bianco e Douglasia e popolamenti di latifoglie.

2.6. Nei popolamenti di Cerro, Latifoglie Mesofile, e popolamenti misti di altre specie è necessario che la provvigione media presente sulla superficie interessata da intervento, prima e dopo il taglio, sia superiore alla provvigione minima di m³ 250/ha.

2.7. I tagli culturali di rinnovazione devono essere effettuati, a scelta per "piccoli gruppi", in modo da creare vuoti di vegetazione arborea, uguali e/o inferiori a 200 m², con un'età non inferiore a 60 anni. La ripresa non può superare il saggio annuo di utilizzazione di cui all'art. 48, comma 8 delle PMF vigenti in Calabria vigenti alla data del presente Piano, nelle more della redazione, approvazione ed attuazione dei Regolamenti di cui all'art. 5, comma 4 e art.38 della Legge Regionale n.45/2012.

2.8. Nei tagli culturali di rinnovazione, a prescindere dalle caratteristiche del popolamento, il prelievo verrà applicato in base all'entità della provvigione, come riportato nel seguente quadro sinottico:

Provvigione	Prelievo
≥ 80% di quella minima	≤ 25 % della massa
≥ 60% < 80% di quella minima	≤ 20 % della massa
≥ 40% <60% di quella minima	≤ 15 % della massa
≥ 20% <40% di quella minima	≤ 10 % della massa

Il prelievo può essere superiore al 25% della massa legnosa presente, in situazioni di elevata fertilità stazionale o in boschi con accumulo di provvigione [superiore all'80%], a seguito di utilizzazioni non effettuate in tempi trascorsi.

2.9. Nelle aree forestali danneggiate dal vento e da altre avversità meteoriche è consentita l'asportazione del materiale danneggiato, in applicazione del disposto art. 19, delle PMPF, in vigore in Calabria nelle more della redazione, approvazione ed attuazione dei Regolamenti di cui all'art. 5, comma 4 e art. 38 della Legge Regionale n. 45/2012.

2.10. Nei boschi governati a fustaia gli interventi devono essere condotti con modalità tali da assicurare la rinnovazione e la perpetuazione del bosco e in ogni caso dovranno essere applicate le norme di salvaguardia della biodiversità preservando al taglio: le specie forestali sporadiche che si presentano nei popolamenti allo stato isolato [quali: castagno, orniello, ciliegio selvatico e leccio]; almeno n. 2 alberi per ettaro a invecchiamento indefinito, scelti tra quelli di maggior diametro e sviluppo; almeno n. 8 piante morte di piccole dimensioni per ettaro, se presenti e se non rappresentano un potenziale rischio per la diffusione di patogeni o di incendio; eventuali alberi monumentali di pregio.

2.11. Nelle fustate con provvigioni superiori ai livelli minimi stabiliti dalle vigenti norme in materia, dovrà essere rilasciato, altresì **n.1** albero morto di grandi dimensioni ogni **3 ha** e gli alberi che presentano cavità utilizzate come sito di nidificazione e rifugio per la fauna selvatica.



REGIONE CALABRIA
Dipartimento U.O.A. Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo
Settore 1 – Politiche della Montagna, Foreste, Gestione dei Sistemi Forestali e Strutturali
Struttura incaricata dei Controlli PSR 2014/2020

Inoltre, nell'eventualità che si rilevi la presenza di siti di nidificazione di specie ornitiche o della fauna è fatto obbligo rilasciare le piante ospitanti il nido e tutto il soprassuolo vegetale intorno ad esse per un raggio di 20 mt in cui non devono essere effettuati sfollì o diradamenti anche del piano sottoposto.

2.12. Ove le conifere si trovino consociate con le latifoglie, fermo restando il tipo di governo a fustcia, come criterio generale, varrà il principio di mantenimento del bosco misto, favorendo la rinnovazione delle latifoglie all'interno delle pinete. In ogni caso si favorirà la diffusione delle specie che meglio si adatteranno alle condizioni pedoclimatiche della stazione e che mostreranno, nel tempo, la tendenza a rinnovarsi per via naturale.

2.13. Nelle aree maggiormente soggette a rischio idrogeologico, l'esbosco dovrà essere effettuato con sistemi poco impattanti sul suolo e la regimazione delle acque, quali candette e risine, mini gru a cavo o altri sistemi atti a evitare un'eccessiva rottura del cotico erboso, l'asportazione della lettiera e il sentieramento, al fine di prevenire l'innescio di fenomeni di dissesto.

2.14. Sui versanti soggetti a rotolamento massi e incombeni sulle principali vie di comunicazione, dovrà essere rilasciata una fascia di protezione larga almeno 20 mt nella porzione inferiore della pendice.

2.15. Per i popolamenti di neoformazione, con diametro medio uguale o superiore a 10 cm a petto d'uomo, può essere richiesto il taglio per il relativo governo a ceduo, previa autorizzazione del competente Servizio Area Territoriale. Questo valuterà comunque la forma di governo più opportuna in funzione delle condizioni stazionali e della capacità di perpetuazione delle specie che costituiscono il soprassuolo.

2.16. Il trattamento nelle formazioni di latifoglie governate a ceduo, salvato il disposto art. 23 tutela della biodiversità delle PMPF vigenti in Calabria, nelle more della redazione, approvazione ed attuazione dei Regolamenti di cui all'art. 5, comma 4 e art. 38 della Legge Regionale 12 ottobre 2012 n.45, Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale n.45/2012, dovrà essere uniformato alle disposizioni dettate dal Regolamento Regionale n. 9 del 10.06.2015 e seguenti, secondo gli indirizzi forniti dal Piano Forestale Regionale. Il trattamento dei soprassuoli transitori di cui al capo IV Norme per i boschi governati a fustcia delle PMPF dovrà essere uniformato alle disposizioni dettate dall'art. 51.

2.17. Per i popolamenti puri di eucalitti, si prevede il governo a ceduo e il taglio di prima ceduzione è equiparato al taglio di un ceduo.

2.18. L'esbosco del legname deve farsi per strade, piste, stradelli di esbosco e sentieri esistenti ovvero su risine, fili a sbalzo, a dorso di animali, evitando il rotolamento e lo strascico dei materiali nelle parti di bosco di recente utilizzazione già in via di rinnovazione; i fili a sbalzo e le risine devono essere fissati su piante destinate al taglio o su rocce idonee allo scopo.

2.19. Nelle aree a roccia affiorata, cinali molto accentuati e/o di forra di norma è vietato qualsiasi intervento di taglio. Può essere valutata, la possibilità di eseguire interventi ove coerenti con le vigenti disposizioni in materia diretti alla tutela fitopatologia del bosco e in quelle località in cui si verificano con maggiore frequenza danni causati da avversità metodiche.



REGIONE CALABRIA
Dipartimento U.O.A. Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo
Settore 1 – Politiche della Montagna, Foreste, Gestione dei Sistemi Forestali e Strutturali
Struttura incaricata dei Controlli PSR 2014/2020

art. 3 Ripuliture e risarcimenti

Nei limiti delle esigenze colturali sono consentite le ripuliture e il taglio del cespugliame infestante il piano arbustivo del bosco al fine della prevenzione degli incendi boschivi e per favorire la rinnovazione naturale delle specie arboree, a condizione di non arrecare danno al soprassuolo e alla rinnovazione naturale. In assenza di rinnovazione naturale il proprietario o il possessore è obbligato a provvedere alla rinnovazione artificiale posticipata del bosco altresì, allo stesso modo, alla sostituzione delle piante che per qualsiasi motivo dovessero deperire o morire, facendo ricorso a materiale di propagazione certificato ai sensi del D. Lgs. 10/11/2003 n. 386, con le modalità stabilite dal competente Dipartimento della Regione Calabria.

art. 4 Autorizzazioni per il taglio

- 4.1. I tagli dei soprassuoli artificiali e delle formazioni naturali di cui ai precedenti articoli, dovranno essere autorizzati dalle competenti strutture del Dipartimento preposto della Regione Calabria che potrà stabilire, di volta in volta, prescrizioni aggiuntive per la tutela del bosco e per la migliore esecuzione delle operazioni di taglio.

- 4.2. Nelle aree ZPS, afferente alla rete regionale Natura 2000, istituito con Decreto del 19 Giugno 2009 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, si interviene tenuto conto di quanto disposto dal Regolamento Regionale 6 novembre 2009 n.16 della procedura relativa alla Valutazione di Incidenza approvato con DGR n. 749/09 e della procedura VINCA ai sensi del DGR 64 del 28/02/2022 e direttiva 92/43/CEE"HABITAT" art.6.

art. 5 Altre forme di godimento

I terreni boscati e riconsegnati sono vincolati, sia a fini di difesa idrogeologica sia al fine della tutela del paesaggio. Pertanto ogni altra forma di godimento del terreno e del bosco, se non espressamente prevista dalle vigenti norme in materia paesaggistica, ambientale e forestale, nonché autorizzata dal competente Dipartimento della Regione Calabria, è vietata.

art.6 Trasformazione e reimpianto dei terreni rimboschiti

- 6.1. Per gli effetti dell'art. 54 del R.D. 3267/23, è di norma vietata la trasformazione e il mutamento di destinazione d'uso dei terreni sottoposti a sistemazione idraulico-forestali e rimboschiti con finanziamento pubblico a totale carico dello Stato e della Regione di cui al presente Piano di Coltura e Conservazione e riconsegnati ai legittimi proprietari o ai loro aventi causa.
- 6.2. La trasformazione e il mutamento di destinazione d'uso dei terreni di cui al precedente comma 6.1 può essere consentita, agli effetti del disposto art. 23 della Legge Regionale 12 ottobre 2012, n. 45, in casi eccezionali, fatta salva la tutela idrogeologica e con le modalità stabilite dai regolamenti di cui al combinato disposto artt. 5 e 38 del medesimo testo di legge.
- 6.3. Le aree assoggettate al presente Piano di Coltura e Conservazione ex art. 54 R.D. 3267/23, quantunque prive di copertura arborea, sono restituite con vincolo di rimboschimento.
- 6.4. Qualora al momento della riconsegna si accerti l'esistenza sui terreni di manufatti, fabbricati, costruzioni e colture agrarie e quant'altro appartenenti al patrimonio pubblico o privato, non pertinente all'obiettivo prefissato dalla legge, le stesse, se realizzate prima dell'emanazione del decreto di occupazione, o eventualmente inclusi nei programmi annui di forestazione, debbono essere considerate nel Piano di Coltura e Conservazione. Devono essere escluse le aree edificate qualora invece realizzate dopo l'emanazione del



REGIONE CALABRIA
Dipartimento U.O.A. Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo
Settore 1 – Politiche della Montagna, Foreste, Gestione dei Sistemi Forestali e Strutturali
Struttura incaricata dei Controlli PSR 2014/2020

decreto di occupazione dei terreni, come previsto dai successivi regolamenti, agli effetti del disposto art. 24 della legge regionale n. 45 del 12/10/2012 e dai successivi regolamenti.

art. 7 Coltura agraria – pascolo

Per come stabilito dal primo comma dell'art. 54 della Legge 30.12.1923 n. 3267 nel terreno rimboschito e riconsegnato non sarà mai consentita la coltura agraria, salvo i casi previsti dall'art.23 della Legge Regionale n.45/2012. L'esercizio del pascolo, con esclusione dei caprini, invece può essere consentito nel rispetto delle disposizioni recate in materia dalle P.M.P.F. vigenti in Calabria, nelle more di redazione, approvazione dei regolamenti di cui all'art.38, previa autorizzazione rilasciata, volta per volta, dal competente Dipartimento della Regione Calabria. Il pascolo è vietato nelle aree ricoperte da cespugli aventi funzione protettiva e in quelle situati a rischio di dissesto idrogeologico e desertificazione.

art. 8 Difesa idrogeologica

8.1. Qualora per fattori imprevisi e imprevedibili o per effetto di forme di utilizzazione improprie, le prescrizioni impartite con il presente Piano di Coltura e Conservazione si manifestino insufficienti a prevenire i danni di cui all'art. 1 del R.D. 3267/23, la Regione Calabria si riserva di intervenire in qualsiasi momento attraverso il competente Dipartimento, per assegnare ulteriori prescrizioni idonee a evitare che i terreni sottoposti a vincolo, per scopi idrogeologici, possano con danno pubblico, subire la loro denudazione, perdere la loro stabilità e/o provocare il perturbamento del regime delle acque.

8.2. Nelle aree prive di copertura arborea, al fine della tutela idrogeologica, può essere autorizzata la realizzazione di opere di ingegneria naturalistica: inerbimento, opere gradonate con talee, cordonate, viminate, fascinate, palizzate, graticciate, gabbionate e sistemazioni con griglie, reti o stuioie, oltre a cunette e cunettoni.

art. 9 Norme per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi

9.1. A pena applicazione delle sanzioni amministrative previste all'art. 3 della Legge 9 ottobre 1963 n. 950, salvo l'applicazione degli artt. 24 e 26 del R.D. 3267/23, è fatto obbligo al proprietario del bosco riconsegnato di osservare le disposizioni recate dalla Legge 21 novembre 2000, n.355 Legge quadro in materia di incendi boschivi, dall'art. 16 delle PMPF, vigenti in Calabria nonché dal Piano Antincendio Boschivo ALB predisposto annualmente dalla Regione Calabria.

9.2. E' fatto carico al proprietario o al possessore di porre in essere tutte le misure necessarie connesse alla prevenzione del rischio di incendi boschivi attraverso azioni mirate a ridurre le cause e il potenziale innescio d'incendio nonché interventi finalizzati alla mitigazione dei danni conseguenti. A tali fini dovranno essere utilizzati tutti i sistemi e i mezzi di controllo e vigilanza con l'apportamento dei dispositivi funzionali a realizzare la lotta attiva contro gli incendi boschivi.

9.3. Nei rimboschimenti e nei pascoli danneggiati o distrutti dal fuoco si applicano i divieti, le prescrizioni e le sanzioni di cui alla Legge 353/2000.

9.4. Nei boschi di latifoglie e nelle fustate di conifere danneggiati o distrutti da fuoco il proprietario o possessore deve eseguire tempestivamente gli interventi previsti dalle vigenti PMPF.



REGIONE CALABRIA

**Dipartimento U.O.A. Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo,
Settore 1 – Politiche della Montagna, Foreste, Gestione dei Sistemi Forestali e Strutturali
Struttura incaricata dei Controlli PSR 2014/2020**

9.5. Ove il proprietario o possessore non vi provveda, potrà sostituirsi ad esso il competente Dipartimento della Regione Calabria, il quale chiederà al proprietario la restituzione delle spese sostenute.

9.6. Qualora, per colpa, incuria o negligenza da parte del proprietario, il bosco sia interessato da un incendio che lo danneggi o lo distrugga, il proprietario ha l'obbligo di ricostituirlo a proprie spese, secondo le modalità che verranno impartite dall'Autorità competente.

art. 10 Tutela fitopatologica

10.1. Fermo restando gli obblighi prescritti per i proprietari o possessori dei boschi dalla vigente normativa in materia di lotta obbligatoria contro specifici agenti patogeni, qualora nel bosco riconsegnato si sviluppino infestazioni di funghi o un attacco di altri agenti biotici, il proprietario o possessore, venute a conoscenza, è obbligato a darne tempestiva e contestuale comunicazione al competente Dipartimento della Regione Calabria e al Servizio Fitosanitario Regionale.

10.2. Per come stabilito dalle vigenti PMPF, accertatene la causa, la consistenza e la gravità della situazione, il competente ufficio regionale, può disporre, con carattere d'urgenza, e in sinergia con il Servizio Fitosanitario Regionale, gli interventi ritenuti necessari per il controllo della diffusione delle fitopatie che debbono essere eseguiti e consentiti dal proprietario o possessore del bosco, pena l'attivazione dell'intervento sostitutivo, con addebito delle spese sostenute per l'intervento.

art. 11 Ripristino dei rimboschimenti danneggiati per mancata gestione

Il proprietario o il possessore dei terreni rimboschiti e riconsegnati è obbligato alla ricostituzione dei boschi danneggiati per cause imputabili a errata o a mancata gestione. La Regione Calabria attraverso il competente Dipartimento, emana le specifiche prescrizioni a cui il proprietario deve attenersi per eseguire gli interventi in esse previste. Ove il proprietario o il possessore non vi provveda, potrà sostituirsi ad esso il competente Dipartimento della Regione, che chiederà al proprietario medesimo la restituzione delle spese sostenute.

art. 12 Norme per i rimboschimenti danneggiati da avversità meteoriche

Nelle aree forestali danneggiate dal vento e da altre avversità meteoriche si interviene con le modalità stabilite dalle PMPF in vigore in Calabria, nelle more della redazione, approvazione ed attuazione dei Regolamenti di cui all'art. 5, comma 4 e art. 38 della Legge Regionale n.45/2012, e secondo le direttive impartite dal competente Dipartimento. Per quei danni che gravino sulla stabilità dei popolamenti e tali da comprometterne le potenzialità evolutive, pena l'attivazione dell'intervento sostitutivo, con addebito delle spese sostenute per l'intervento, il proprietario o possessore è obbligato al recupero, al reimpianto e alla ricostituzione delle formazioni boscate, anche mediante la sostituzione delle specie legnose con altre specie autoctone attraverso il ricorso a materiale di propagazione certificato ai sensi del D. Lgs. 10/11/2003 n. 384. Non è consentita invece la sostituzione di specie autoctone con specie esotiche e la sostituzione di specie definitive con specie pioniere e/o transitorie.

art. 13 Manutenzione della viabilità forestale e delle opere sussidiarie

Il proprietario o il possessore, del bosco, anche al fine della prevenzione degli incendi boschivi, è tenuto ad assicurare l'efficienza della viabilità di servizio e dei viali parafuoco



REGIONE CALABRIA
Dipartimento U.O.A. Politiche della Montagna, Foreste e Forestazione, Difesa del Suolo
Settore 1 – Politiche della Montagna, Foreste, Gestione dei Sistemi Forestali e Strutturali
Struttura incaricata dei Controlli PSR 2014/2020

esistenti nel complesso boscato, altresì la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere sussidiarie connesse alla sistemazione idraulico forestale dei terreni riconsegnati.

art. 14 Vendita e passaggio di proprietà

Il proprietario, in caso di vendita, farà inserire nell'atto di vendita, permuta, cessione e passaggio di proprietà a qualunque titolo, per chiarezza nei confronti dell'acquirente e a tutela dell'acquirente, specifica indicazione dei terreni sui quali è stato effettuato l'impianto e dei relativi impegni e vincoli, compreso il divieto di trasformazione del bosco e obbliga ed impone al nuovo proprietario, l'osservanza degli impegni assunti, derivanti dal presente Piano di Cultura e Conservazione e dalle vigenti norme in materia.

art. 15 Altre norme

15.1 Il proprietario dei boschi restituiti, è tenuto a fare trascrivere presso il competente Ufficio del Territorio le variazioni di qualità di coltura dei mappali catastali interessati, intervenute per effetto del rimboschimento costituito su terreni nudi, ex coltivi, prima utilizzati a coltura agraria,

15.2 Per quanto non specificatamente riportato nel presente piano, al fine del compimento delle operazioni di governo e trattamento dei boschi di origine artificiale altresì dei boschi originati da seme, si osserveranno le PMPF in vigore in Calabria, nelle more della redazione, approvazione ed attuazione dei Regolamenti di cui all'art. 5, comma 4 e art. 38 della Legge Regionale n. 45/2012. Il Piano Forestale Regionale, le leggi e le direttive comunitarie, nazionali e regionali riguardanti la tutela delle risorse forestali paesaggistiche e ambientali.

15.3 Le infrazioni al presente Piano di Cultura e Conservazione, per gli effetti del disposto art. 54 del R.D. 3267/23, salvo l'applicazione degli artt. 24 e 26, saranno perseguite e sanzionate ai sensi del regime sanzionatorio di cui alla Legge 9 ottobre 1963 n.950, alla Legge Regionale 12 Ottobre 2012, riguardanti la tutela delle risorse forestali paesaggistiche e ambientali nonché delle PMPF in vigore in Calabria, nelle more della redazione, approvazione ed attuazione dei Regolamenti di cui all'art. 5, comma 4 e art. 38 della Legge Regionale n.45/2012.

Ai sensi del 5° capoverso dell'art. 54 del R.D. 3267/23, qualora a carico del proprietario siano accertate, nell'arco di dodici mesi, due o più contravvenzioni alle prescrizioni impartite, la Regione Calabria, anche quando l'azione penale sia prescritta o altrimenti estinta, su proposta della competente Area Territoriale e attraverso l'Ente individuato a tale scopo, può prendere possesso in tutto o in parte del fondo oggetto del presente Piano di coltura per un tempo determinato, senza alcuna indennità e provvedere, a spese del proprietario negligente, a realizzare i lavori occorrenti.

Responsabile del procedimento

Dott.ssa Rosa BLOTTA
(con Firma Digitale)

IL Dirigente Generale

Ing. Domenico Maria PALCARA
(con Firma Digitale)